



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Cod. Fisc. 80007050240

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36043

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 di Reg.	O G G E T T O:
data 15-03-2016	Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 20:30, nella consueta sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco con inviti diramati in data utile, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dr. PREZALIS ELEUTHERIOS e l'assistenza del Segretario Generale, dott. DE VITA MARIO.

Fatto l'appello, risultano presenti:

PREZALIS ELEUTHERIOS	Presente	MADDALENA GIUSEPPE	Presente
AGOSTINI ELENA	Presente	BORGO STEFANO	Presente
POLATO MASSIMO	Presente	FRIGO DONATELLA	Presente
CAPPELLARI VALENTINA	Presente	DELUCA ALESSANDRO	Presente
FINOTTI MICHELE	Presente	CARRETTA MARCO	Presente
MARTIN ROSITA	Presente	LOTTO ANDREA	Presente
MARANGON RENZO	Presente	POLATO SILVIA	Presente
PIERANTONI ABRAMO	Presente	OMENETTO LUCIANO	Presente
MAIO GIUSEPPE	Presente		

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato, dopo aver nominato all'Ufficio di Scrutatori i signori: CAPPELLARI VALENTINA e MAIO GIUSEPPE

PARERI - ART. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta

Parere favorevole: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PICCOLO CARLA

Parere in ordine alla regolarità contabile della proposta

Parere favorevole: IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

PICCOLO CARLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- Il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il comma 688, il quale stabilisce che sia il Comune a fissare le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 40 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- n. 19 del 23.03.2015 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al sopra citato Regolamento;

CONSIDERATO che dopo i primi 6 mesi di sperimentazione di applicazione della tariffa puntuale per le utenze domestiche sono emerse le seguenti esigenze:

- è necessario stabilire una data durante l'anno alla quale adeguare il numero dei componenti del nucleo familiare sui quali poi basare il conteggio degli svuotamenti, in quanto risulterebbe difficoltoso e poco pratico adeguare il numero di svuotamenti minimi ogni volta che c'è una variazione del nucleo, sia ai fini del calcolo della tassa, sia non permettendo agli utenti di conoscere il numero esatto di svuotamenti consentiti senza incorrere in spese supplementari;
- l'importo a scadenza 31/03 per il versamento dei conguagli TARI per gli svuotamenti effettuati in eccesso nell'anno precedente può essere riscosso, a partire dall'anno 2017, insieme all'acconto TARI dell'anno successivo, facendo risparmiare all'Ente la spesa per la postalizzazione e l'invio degli F24;

RILEVATO inoltre che l'articolo 7 del sopra citato Regolamento, che norma il versamento rateale delle somme dovute all'Ente, risulta difficilmente applicabile alla TARI per le seguenti ragioni:

- è previsto solo in caso di avvisi di accertamento e nelle fasi successive;
- si può applicare solo per importi superiori ad euro 500,00=;
- le rate sono trimestrali;

RITENUTO pertanto di dover apportare una serie di modifiche ed integrazioni al Regolamento, provvedendo a:

1. integrare l'articolo 7, inserendo il comma 13, così formulato:

"Il versamento rateale delle somme dovute per la TARI può essere richiesto dal contribuente che si trovi in situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate dalle fasi successive alla riscossione ordinaria (sollecito bonario, sollecito con raccomandata, avviso di accertamento, riscossione coattiva). Il versamento può essere richiesto per somme uguali o maggiori a 50,00 Euro, e ripartito in un numero di rate mensili che permetta al contribuente la possibilità di estinguere il debito sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, e, nel contempo, permetta all'Ente la più celere riscossione del tributo."

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n.12 del 15-03-2016

2. Modificare l'articolo 48, comma 7, ora così formulato:
“Le scadenze per il versamento della TARI sono le seguenti:
– *acconto al 30 giugno;*
– *saldo al 31 dicembre;*
– *conguaglio al 31 marzo dell'anno successivo”*

come di seguito riportato:

“Le scadenze per il versamento della TARI dall'anno 2017 sono le seguenti:
– *acconto ed eventuale conguaglio anno precedente al 30 giugno;*
– *saldo al 31 dicembre”*

3. Modificare l'articolo 50, comma 3, ora così formulato:
“La parte variabile del tributo è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza e può essere determinata in maniera puntuale o parametrica. Il Comune applicherà, a decorrere dal 1° luglio 2015, un sistema puntuale, determinando in sede di approvazione delle tariffe il numero minimo di svuotamenti previsti per fascia di utenza.”

come di seguito riportato:

“La parte variabile del tributo è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza ed è determinata in maniera puntuale. Il Comune determina in sede di approvazione delle tariffe il numero minimo di svuotamenti previsti per fascia di utenza. Al fine dell'attribuzione del numero di svuotamenti minimi consentiti a ciascuna utenza domestica, viene considerato il numero di componenti del nucleo familiare al 1 gennaio dell'anno di competenza, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 52 del presente Regolamento.”

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31.03.2016;

RICORDATO altresì che il presente atto è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

DATO ATTO che l'illustrazione tecnica e la discussione dell'argomento in oggetto sono state svolte congiuntamente alla trattazione dei punti 3 e 5 dell'ordine del giorno inviato ai consiglieri (**allegato n. 2**);

DATO altresì ATTO che nel corso della discussione si è concordato di modificare come segue la formulazione dell'art. 50, comma 3, primo periodo (oltre all'utilizzo uniforme dell'aggettivo “familiare” nel corpo dell'articolo):

“La parte variabile del tributo è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza ed è determinata in maniera puntuale per i rifiuti indifferenziati e in maniera parametrica per i rifiuti differenziati.”;

ACQUISITI i pareri – inseriti in preambolo – del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria (**allegato n. 1**);

CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di approvare** le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) evidenziate in grassetto nella colonna "Articolo modificato":

Articolo vigente	Articolo modificato
<p>Art. 7 – Versamento rateale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IUC, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 500,00. 2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento. 3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate. 4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate. 5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali, di pari importo, per somme fino a euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 16 rate trimestrali, di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a euro 5.000,00. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità 	<p>Art. 7 – Versamento rateale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IUC, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 500,00. 2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento. 3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate. 4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate. 5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali, di pari importo, per somme fino a euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 16 rate trimestrali, di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a euro 5.000,00. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità

momentanea a far fronte al pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà possibile ottenere un'ulteriore dilazione del pagamento per un massimo di 10 rate mensili.

6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
12. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi

momentanea a far fronte al pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà possibile ottenere un'ulteriore dilazione del pagamento per un massimo di 10 rate mensili.

6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
12. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi

locali con adesione del contribuente.

Art. 48 – Determinazione tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve

locali con adesione del contribuente.

13. Il versamento rateale delle somme dovute per la TARI può essere richiesto dal contribuente che si trovi in situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate dalle fasi successive alla riscossione ordinaria (sollecito bonario, sollecito con raccomandata, avviso di accertamento, riscossione coattiva). Il versamento può essere richiesto per somme uguali o maggiori a 50,00 Euro, e ripartito in un numero di rate mensili che permetta al contribuente la possibilità di estinguere il debito sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, ma che nel contempo permetta all'Ente la più celere riscossione del tributo.

Art. 48 – Determinazione tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. Le scadenze per il versamento della TARI sono le seguenti:
 - acconto al 30 giugno;
 - saldo al 31 dicembre;
 - conguaglio al 31 marzo dell'anno successivo

Art. 50 – Tariffa utenze domestiche

1. Le quote di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'articolo 47, comma 4 del presente regolamento, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.
2. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle

scolastiche statali.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

7. Le scadenze per il versamento della TARI dall'anno 2017 sono le seguenti:

- **acconto ed eventuale conguaglio anno precedente al 30 giugno;**
- **saldo al 31 dicembre;**

Art. 50 – Tariffa utenze domestiche.

<p>utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1, all. 1, del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. La parte variabile del tributo è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza e può essere determinata in maniera puntuale o parametrica. Il Comune applicherà, a decorrere dal 1° luglio 2015, un sistema puntuale, determinando in sede di approvazione delle tariffe il numero minimo di svuotamenti previsti per fascia di utenza.</p> <p>4. La quota variabile del tributo relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>5. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti ed il numero di svuotamenti attribuito ad ogni fascia di utenza domestica.</p>	<p>1. Le quote di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'articolo 47, comma 4 del presente regolamento, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.</p> <p>2. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1, all. 1, del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. La parte variabile del tributo è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza ed è determinata in maniera puntuale per i rifiuti indifferenziati e in maniera parametrica per i rifiuti differenziati. Il Comune determina in sede di approvazione delle tariffe il numero minimo di svuotamenti previsti per fascia di utenza. Al fine dell'attribuzione del numero di svuotamenti minimi consentiti a ciascuna utenza domestica, viene considerato il numero di componenti del nucleo familiare al 1 gennaio dell'anno di competenza, aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 52 del presente Regolamento.</p> <p>4. La quota variabile del tributo relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>5. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti ed il numero di svuotamenti attribuito ad ogni fascia di utenza domestica.</p>
--	--

2. **Di inviare** copia della seguente deliberazione al Ministero dell'Economia, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, entro 30 gg. dall'esecutività della delibera stessa;

3. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
(Dr. PREZALIS ELEUTHERIOS)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. DE VITA MARIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Camisano Vicentino, per 15 giorni consecutivi da oggi 23 MAR. 2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. DE VITA MARIO)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Camisano Vicentino dal 23 MAR. 2016 al 6 APR. 2016 n. 397 registro pubblicazione atti, non ha riportato nei dieci giorni successivi all'eseguita pubblicazione alcuna denuncia di vizi di legittimità ed E' DIVENUTA ESECUTIVA il 16 APR. 2016 ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Il Dipendente Incaricato

23 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. DE VITA MARIO)



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Pubblicato all'Albo Comunale il 23 MAR. 2016

Ritirato il _____

